REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

PRINCIPI E NORME PER L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 *Oggetto*
Art. 2 *Principi generali*
Art. 3 *Finalità*

TITOLO II - IL SISTEMA REGIONALE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4 *Interventi a favore dell'infanzia*
Art. 5 *Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*
Art. 6 *Valorizzazione del patrimonio culturale e plurilingue della Sardegna*
Art. 7 *Interventi per l'integrazione dei diversamente abili*
Art. 8 *Persone in stato di disagio*
Art. 9 *Arricchimento dell'offerta formativa*
Art. 10 *Interventi per il diritto allo studio*
Art. 11 *Borse di studio*
Art. 12 *Scambi interculturali*
Art. 13 *Rete scolastica*
Art. 14 *Orientamento*
Art. 15 *Libretto formativo del cittadino*
Art. 16 *Edilizia scolastica*
Art. 17 *Interventi di integrazione fra istruzione e formazione professionale*
Art. 18 *Istruzione e formazione tecnica superiore*
Art. 19 *Formazione permanente ed educazione degli adulti*
Art. 20 *Università della terza età*
Art. 21 *La formazione professionale*
Art. 22 *Formazione iniziale*
Art. 23 *Formazione superiore*
Art. 24 *Formazione continua*
Art. 25 *Formazione nella Pubblica amministrazione*
Art. 26 *Qualità del servizio*
Art. 27 *Accreditamento*
Art. 28 *Autorizzazione e riconoscimento di altre attività*

Art. 29 *Accertamento delle competenze professionali*
Art. 30 *Certificazione dei percorsi formativi*
Art. 31 *Albo regionale dei formatori*
Art. 32 *Centri Regionali di Eccellenza*
Art. 33 *Distretti formativi*
Art. 34 *Carta dei diritti e dei doversi degli utenti della formazione professionale*

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE

Art. 35 *Funzioni e compiti della Regione*
Art. 36 *Funzioni e compiti degli Enti Locali*
Art. 37 *Collaborazione istituzionale e partecipazione sociale*
Art. 38 *Conferenza regionale per il sistema formativo*
Art. 39 *Consulte regionali*
Art. 40 *Conferenze provinciali di coordinamento*
Art. 41 *Monitoraggio e valutazione*
Art. 42 *Sistema informativo*

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 *Norme transitorie*
Art. 44 *Decorrenza e abrogazioni*
Art. 45 *Norma finanziaria*

PRINCIPI E NORME PER L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne, dei bambini e delle bambine, dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto sardo, detta i principi generali cui si ispira la legislazione della Regione Autonoma della Sardegna in materia di educazione, istruzione e formazione professionale e disciplina l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Art. 2
Principi generali

1. La Regione identifica la conoscenza come fattore fondamentale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, per una presenza consapevole e solidale nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita culturale e lo sviluppo economico della comunità sarda.

2. In coerenza con le politiche formative europee per la società della conoscenza e la qualificazione delle risorse umane, la Regione pone la persona al centro delle proprie politiche e garantisce ad ognuno, per l'intero arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione in condizione di pari opportunità ed uguaglianza formale e sostanziale.

3. La Regione assume l'ordinamento nazionale dell'istruzione come riferimento della presente legge e promuove sul proprio territorio la qualificazione del sistema nazionale dell'istruzione, in particolare della scuola pubblica. Sostiene lo sviluppo di un sistema formativo integrato fondato sull'unitarietà, sul pluralismo e sulla specificità ed autonomia delle singole componenti e ne favorisce il coordinamento con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, dell'impiego e dell'educazione non formale. Valorizza il ruolo degli Enti Locali e delle autonomie funzionali.

Art. 3
Finalità

1. La Regione e gli Enti Locali indirizzano le proprie azioni ad elevare i livelli di istruzione, almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale; a migliorare le competenze di ogni persona in funzione dell'adattabilità all'evoluzione dei saperi nella società della conoscenza. Sostengono il successo scolastico e formativo fin dalla prima infanzia e rimuovono gli ostacoli di ordine economico, sociale, psicofisico e culturale che ne impediscono il raggiungimento per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La Regione e gli Enti Locali mirano, in particolare, a conseguire:

a) lo sviluppo della qualità dell'istruzione pubblica mediante la valorizzazione del ruolo sociale degli insegnanti, delle autonomie scolastiche ed universitarie e della loro reciproca interazione nonché del patrimonio culturale e plurilingue della Sardegna;

b) la qualificazione e l'adeguata diffusione territoriale dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree deboli e a rischio di spopolamento, anche mediante la progressiva estensione del tempo pieno e lungo nelle scuole e degli istituti comprensivi e globali;

c) il sostegno alla frequenza e al proseguimento degli studi nell'istruzione pubblica e alla continuità didattica tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché al diritto allo studio specie per gli studenti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate e a quelli capaci e meritevoli;

d) l'integrazione delle persone diversamente abili e in stato di disagio, anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie, delle associazioni, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore;

e) l’adeguamento dell'offerta formativa alle esigenze di nomadi e immigrati, per i quali si applicano le disposizioni della presente legge in condizione di parità nel riconoscimento e nel rispetto delle diverse identità;

f) la qualificazione del sistema della formazione professionale;

g) l’educazione degli adulti e la formazione continua e permanente;

h) l’integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento dell'autonomia e della dignità dei due percorsi.

TITOLO II
IL SISTEMA REGIONALE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4
Interventi a favore dell’infanzia

1. La Regione garantisce a tutti i bambini, dalla nascita ai sei anni, il diritto ad avere pari opportunità di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione e a sviluppare pienamente le loro potenzialità di apprendimento, autonomia e creatività, in un idoneo contesto affettivo, ludico e cognitivo. I nidi e le scuole dell’infanzia concorrono ai processi di educazione e di sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

2. A tal fine la Regione e gli Enti Locali perseguono:

a) la diffusione della scuola pubblica dell’infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di educazione e istruzione;

b) l’incremento e la diffusione sul territorio regionale dei micronidi, degli asili nido e delle scuole per l’infanzia anche attraverso la promozione di nidi nelle aziende e nella pubblica amministrazione;

c) il potenziamento dei servizi sociali e ludico-ricreativi, attraverso la realizzazione di un sistema integrato per l’infanzia a dimensione territoriale;

d) il sostegno della continuità educativa tra l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e il primo ciclo dell’istruzione, favorendo anche, tramite l’intesa fra singole istituzioni scolastiche ed Enti Locali, la presenza di nidi e scuole dell’infanzia negli stessi edifici scolastici, particolarmente nelle aree soggette a fenomeni di spopolamento.

3. La Regione, attraverso i Comuni, concorre a sostenere la frequenza dei bambini presso le scuole pubbliche dell’infanzia anche mediante contributi per i servizi di trasporto, compresa l’attività di accompagnamento, per i servizi di mensa, per l’acquisto di materiale didattico e ludico, di attrezzature e arredi.

4. La Regione, per favorire la diffusione dei servizi educativi per l'infanzia, può sostenere le scuole materne non statali.

5. La Giunta regionale, nel Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, definisce i requisiti strutturali e di qualità del servizio nonché le procedure per l'accreditamento di soggetti privati che intendano istituire o gestire servizi educativi per l'infanzia, definisce, altresì, le modalità per l'erogazione dei contributi.

Art. 5

Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. La Regione, a garanzia della libertà d'insegnamento e del pluralismo culturale, valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche. Riconosce alle stesse competenza tecnica in materia di *curricola* didattici e concorre a definire con esse i requisiti e le priorità nell'ambito della quota di competenza regionale.

2. La Regione, d'intesa con gli Enti Locali e l'Ufficio Scolastico Regionale, incentiva la creazione di reti e consorzi tra le istituzioni scolastiche e la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e territoriali. Concorre con propri finanziamenti al sostegno di interventi nelle seguenti aree prioritarie:

a) prevenzione della dispersione scolastica e del disagio sociale, realizzate anche in collaborazione con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e con l'associazionismo del territorio, per aumentare il numero dei diplomati;

b) sperimentazione di metodologie didattiche, disciplinari e di ricerca pedagogica innovative, anche con utilizzo di nuove tecnologie, per arricchire l'offerta formativa, migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento ed elevare le competenze degli studenti specie in ambito scientifico;

d) attività di orientamento, di cui all'art. 14, comma 2 della presente legge, e per il recupero dei debiti formativi;

e) formazione e aggiornamento del personale in servizio.

Art. 6

Valorizzazione del patrimonio culturale e plurilingue della Sardegna

1. La Regione, nell'ambito del dettato costituzionale, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e della L. n. 482/1999, valorizza e sostiene, a partire dalla scuola dell'infanzia, la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e plurilingue della Sardegna, nel rispetto delle capacità linguistiche iniziali di ciascuno, operando per un loro graduale ampliamento.

2. A tal fine promuove i seguenti interventi:

a) formazione e aggiornamento degli insegnanti, su iniziativa delle scuole, da svolgersi in collaborazione con le Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e l'associazionismo professionale docente;

b) progettazione *curriculare*, studio, ricerca e sperimentazione didattica nel quadro di una gestione unitaria e integrata della quota regionale di *curricula*;

c) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative in riferimento alla cultura materiale e immateriale del popolo sardo.

Art. 7

Interventi per l'integrazione dei diversamente abili

1. La Regione, di concerto con le scuole, le agenzie formative accreditate, gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali e le famiglie, promuove interventi diretti a garantire il pieno esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di tutte le persone diversamente abili.

2. Tali interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati, nell'ambito delle rispettive competenze, fra Enti Locali, istituzioni scolastiche, agenzie formative accreditate, Aziende Sanitarie Locali. Sono finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. A tal fine, la Regione, istituisce un fondo unico per l'integrazione scolastica e formativa dei diversamente abili, da destinarsi agli Enti Locali, per la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché per personale aggiuntivo idoneo a favorire l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.

Art. 8

Persone in stato di disagio

1. La Regione e gli Enti Locali, anche in concorso con finanziamenti statali ed europei, sostengono interventi volti a garantire:

a) la continuità scolastica ed educativa fra scuola ed ospedale e fra scuola e struttura sociosanitaria, anche attraverso reti di telecomunicazione;

b) il recupero scolastico, formativo, l'orientamento e l'inserimento nel sistema educativo e nel mondo del lavoro di minori e adulti sottoposti a misure restrittive, di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico o collegato con dipendenze e di adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti.

3. La Regione e gli Enti Locali sostengono, inoltre, azioni a favore dell'integrazione scolastica e della mediazione culturale per i nomadi e gli immigrati.

Art. 9

Arricchimento dell'offerta formativa

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

2. La Regione e gli Enti Locali sostengono, anche in concorso con finanziamenti statali ed europei, l'arricchimento continuo dell'offerta formativa promuovendo in particolare:

a) la realizzazione di integrazioni *curriculari* ed extra *curriculari* volte ad individualizzare e innovare i percorsi formativi e renderli più rispondenti alle differenze e ai ritmi di apprendimento di ciascuno;

b) la realizzazione di percorsi integrati mediante l'attivazione di reti tra le scuole, con istituti e associazioni culturali, sportive e del volontariato, con agenzie formative accreditate, con aziende pubbliche e private;

c) l'innovazione e la sperimentazione pedagogica, didattica e organizzativa per favorire il successo scolastico formativo, nonché l'innalzamento delle competenze;

d) la diffusione e l'utilizzo di tecnologie informatiche e delle reti di telecomunicazione;

e) l'apprendimento e la conoscenza delle lingue straniere con particolare riferimento alle direttive europee.

Art. 10

Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione e gli Enti Locali, in attuazione delle finalità della presente legge, promuovono servizi e interventi volti a favorire i processi educativi fin dalla scuola dell'infanzia e il diritto allo studio scolastico. Essi sono destinati a residenti in Sardegna e nomadi, frequentanti le scuole pubbliche operanti nel territorio regionale, con riferimento alla capacità economica della famiglia.

2. Tali interventi e servizi comprendono, in particolare, l'erogazione di provvidenze e/o di facilitazioni per:

a) la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e l'organizzazione di servizi di comodato per libri di testo e di sussidi didattici, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole;

b) servizi di mensa per gli studenti fuori sede che frequentino attività didattiche pomeridiane;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) servizi residenziali presso i convitti annessi agli istituti professionali di Stato nonché contributi per acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e scientifiche necessarie al funzionamento e per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici e aziendali;

e) servizi residenziali presso i convitti nazionali di Cagliari e Sassari;

f) carta studenti per l'accesso facilitato alle attività e istituti culturali esistenti sul territorio;

g) servizi di sostegno e mediazione culturali per il pieno inserimento scolastico dei figli dei nomadi e degli immigrati;

h) borse di studio;

i) progetti di scambio interculturale.

3. I servizi di cui al comma precedente, lettere a, b, c, e, g, sono gestiti dal Comune di residenza dello studente, a meno di accordi diversi fra più Comuni interessati, quelli di cui alle lettere d, f, i sono gestiti dalle Province. Gli utenti dei servizi concorrono al loro costo con contributi rapportati alle proprie capacità economiche e alle fasce di reddito individuate dalla Regione.

4. La Regione e gli Enti Locali, per ridurre i disagi del pendolarismo, promuovono e sostengono annualmente piani coordinati per il trasporto scolastico. La Regione favorisce l'organizzazione dei servizi di scuola-bus da parte dei Comuni, anche associati tra loro.

Art . 11

Borse di studio

1. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, frequentanti scuole pubbliche del sistema nazionale di istruzione operanti nel territorio regionale, istituisce un fondo di borse di studio per la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, destinate agli studenti in disagiate condizioni economiche e a quelli capaci e meritevoli.

2. Le borse di studio, anche in concorso con eventuali finanziamenti statali ed europei, sono attribuite in via prioritaria a studenti appartenenti a famiglie il cui reddito rientri nelle fasce determinate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Giunta regionale, nel Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, stabilisce la misura massima delle borse di studio, anche differenziate per ordine e grado di scuola e, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce le modalità attraverso cui i Comuni provvedono all'assegnazione delle stesse, anche avvalendosi della collaborazione delle istituzioni scolastiche.

4. La Regione, inoltre, istituisce annualmente borse di studio

a) per solo merito, destinate a giovani residenti nella regione, frequentanti la scuola secondaria pubblica di secondo grado; i vincitori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso di istruzione, se permangono i requisiti di merito;

b) per la frequenza all'estero, non superiore ad un anno scolastico, del quarto anno della scuola secondaria pubblica di secondo grado, destinate a giovani residenti nella regione, frequentanti la scuola pubblica e vincitori di relativa selezione per merito;

c) per la frequenza ai corsi del Collegio del mondo unito di Duino Aurisina, destinate a giovani residenti nella regione, vincitori per merito dei concorsi indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito.

5. La Giunta regionale nel Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art.35, determina le modalità di erogazione, i criteri di assegnazione e l'ammontare delle borse di cui al precedente comma.

Art. 12

Scambi interculturali

1. La Regione stanzia annualmente contributi a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche per gemellaggi e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale, nonché per itinerari scolastici in ambito regionale mirati alla conoscenza dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, da destinarsi prioritariamente alla partecipazione degli studenti in condizioni economiche disagiate.

Art. 13

Rete scolastica

1. La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, indirizza e coordina la programmazione della rete scolastica regionale, ne stabilisce i criteri per l'organizzazione, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche e, nei limiti delle disponibilità, le risorse umane e finanziarie Definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree più periferiche e a rischio di spopolamento.

2. Fino al completo trasferimento delle risorse umane e finanziarie dallo Stato alla Regione, la Giunta regionale, per l'attuazione della programmazione della rete scolastica regionale, promuove intese con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per stabilire:

a) modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Regione;

b) forme di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale ai fini dell'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e degli adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

3. Le funzioni di programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano agli Enti Locali che provvedono secondo le modalità e i tempi definiti dall'art. 36. Nell'ambito delle procedure programmatorie sono soggetti della programmazione territoriale le Province, i Comuni, singoli o associati e le istituzioni scolastiche autonome delle zone di cui al comma 1.

Art. 14

Orientamento

1. La Regione e gli Enti Locali, al fine di sviluppare l'apprendimento e le competenze decisionali, le abilità cognitive e di cittadinanza attiva, connesse al processo di crescita della persona, e di favorire le scelte scolastiche, formative e professionali, finanziano attività di orientamento e, a garanzia della loro qualità, interventi per la formazione dei docenti e dei formatori anche mediante l'utilizzo di esperti e di strumenti adeguati.

2. Le attività di orientamento si realizzano anche attraverso progetti integrati tra soggetti pubblici e privati, in particolare istituzioni scolastiche e università pubbliche, Centri Regionali di Formazione Professionale, servizi per l'impiego, organizzazioni sociali. Sono destinate ai giovani in uscita dai vari gradi del sistema scolastico e della formazione professionale; ai giovani e agli adulti in cerca di prima o nuova occupazione; alle donne, con particolare attenzione ai problemi di inserimento lavorativo e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura; ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, diversamente abili o in condizioni di svantaggio sociale. Sono finalizzate:

a) all'educazione alla scelta sulla base della comprensione e dell'espressione degli interessi, attitudini e inclinazioni, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione professionale;

b) alla consapevolezza delle opportunità offerte dalle professioni e occupazioni mediante la conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro;

c) alla prevenzione del disagio sociale anche mediante azioni integrate con i servizi territoriali alla persona.

Art. 15

Libretto formativo del cittadino

1. Agli studenti, all'atto della prima iscrizione presso tutte le istituzioni scolastiche o i corsi di formazione professionale successivi all'assolvimento alla scuola secondaria di primo grado, viene rilasciato il libretto formativo del cittadino. Tale libretto indica i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite, nonché gli attestati di frequenza a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi documentati a qualunque titolo acquisiti. Viene reso disponibile anche in formato elettronico e interconnesso ai settori tematici dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ambito del sistema informativo regionale, di cui all'art. 42.

2. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi nazionali, definisce le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità per il rilascio.

Art. 16

Edilizia scolastica

1. La realizzazione, localizzazione, ampliamento e destinazione di edifici e locali, comprese le strutture per il gioco, la socializzazione e l'attività sportiva o inerenti servizi di sostegno ai compiti formativi,

assegnati o da assegnarsi a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono attuate in modo da garantire nel territorio regionale a tutti gli studenti le migliori condizioni ambientali, formative e di agibilità.

2. Gli edifici e i locali, a disposizione o destinati alle istituzioni scolastiche, devono rispondere a requisiti di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica e di localizzazione definiti dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, con apposito regolamento.

3. La Regione e gli Enti Locali, nei rispettivi ambiti di competenza, al fine di consentire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico, favoriscono:

a) l'uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi tra più istituzioni scolastiche, da attuarsi anche attraverso accordi di rete;

b) l'utilizzo di edifici e locali scolastici, comprese palestre, impianti e attrezzature, per attività extrascolastiche e culturali, ricreative e sportive anche d'interesse pubblico, compatibilmente con l'espletamento delle attività *curricolari* e al di fuori dell'orario scolastico;

c) il riutilizzo di edifici scolastici, non più in uso, per attività culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico anche mediante l'affidamento della loro gestione ad associazioni culturali, sportive e di volontariato, fatte salve le esigenze prioritarie delle istituzioni scolastiche.

4. Province, Comuni e istituzioni scolastiche, ciascuno nel proprio ambito di competenza, definiscono mediante accordi le modalità organizzative, i criteri e gli eventuali oneri per l'utilizzazione degli edifici e dei locali scolastici di cui alle lettere b) e c).

Art. 17

Interventi di integrazione fra istruzione e formazione professionale

1**.** La Regione e gli Enti Locali, per favorire l'arricchimento dell'offerta formativa e l'interazione tra apprendimento teorico e applicazione concreta, nonché lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale e l'assolvimento dell'obbligo formativo, sostengono interventi di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale. Tali interventi si basano sulla valorizzazione degli specifici apporti e competenze, sul reciproco riconoscimento dei crediti e devono garantire reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro. Si realizzano prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari anche successivi alla laurea e nell'educazione degli adulti.

2. I percorsi integrati di istruzione e formazione professionale del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado sono finalizzati a rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti fra l'istruzione e la formazione professionale, nonché il consolidamento dei saperi di base, indispensabili al proseguimento di entrambi i percorsi.

3. La Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'Amministrazione scolastica e nel quadro degli accordi nazionali, sostengono le istituzioni scolastiche pubbliche che partecipano ad accordi

stipulati con agenzie formative accreditate, per la definizione di *curricula* biennali integrati destinati agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado.

4. Tali accordi si basano su progetti formativi flessibili, anche individualizzati, con attenzione a metodologie didattiche innovative e comprendenti l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini, l'utilizzo di laboratori specializzati e l'uso di nuove tecnologie. Recepiscono nelle linee essenziali i progetti didattici, di cui al successivo comma 5, e definiscono i responsabili delle attività, le modalità della valutazione dei risultati e del rilascio dei crediti.

5. I progetti, definiti d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, devono:

a) essere coerenti con l'indirizzo proprio dell'istituzione scolastica di riferimento;

b) contenere discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale sia le aree tecniche interessate;

c) indicare gli obiettivi formativi e le competenze necessarie per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale;

d) prevedere altresì interventi di recupero e di reinserimento degli studenti che non portano a termine il percorso intrapreso.

6. Gli studenti, alla fine del biennio, scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche mediante percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'apprendistato.

Art. 18

Istruzione e formazione tecnica superiore

1. La Regione, sulla base dei programmi di sviluppo economico, sentite le parti sociali e con il coinvolgimento delle autonomie locali, individua i profili professionali di formazione post secondaria non universitaria, con particolare riguardo all'istruzione e formazione tecnica superiore. In coerenza con i profili professionali individuati e allo scopo di integrare gli interventi relativi all'istruzione, formazione professionale, lavoro, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, promuove presso le scuole superiori di secondo grado l'istituzione di poli formativi territoriali anche a carattere interregionale.

2**.** I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono caratterizzati da un'offerta formativa integrata fra università, scuole superiori di secondo grado, agenzie formative accreditate ed imprese, tra loro associate. Sono destinati a giovani e adulti, occupati e inoccupati, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o previo riconoscimento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione professionale e lavoro, per un periodo complessivo non inferiore a quattro anni e successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. La Regione istituisce, per il cofinanziamento necessario all'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, un fondo regionale la cui gestione compete all'Assessorato competente in

materia di istruzione. Definisce le tipologie dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché le modalità del rilascio delle qualifiche.

4. La certificazione dei crediti, nel rispetto degli *standard* minimi definiti a livello nazionale, compete al Comitato regionale di programmazione della formazione tecnica superiore a tale scopo istituito, che si riunisce almeno due volte durante il periodo di attuazione dei percorsi.

Art. 19

Formazione permanente ed educazione degli adulti

1. La formazione permanente e l'educazione degli adulti, rivolte a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, sono finalizzate all'acquisizione di capacità e competenze che favoriscano una partecipazione consapevole alla vita sociale e lavorativa e ai suoi mutamenti. Si realizzano nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale, attraverso offerte articolate e diffuse nel territorio regionale e anche con il ricorso alla formazione a distanza ed a tecnologie innovative.

2. La Regione e gli Enti Locali finanziano progetti mirati

a) al rientro degli adulti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, all'estensione delle conoscenze e all'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale; tali progetti integrati sono progettati d'intesa fra istituzioni scolastiche pubbliche, agenzie formative accreditate, associazioni e soggetti che svolgono attività di educazione non formale;

b) al recupero e al reinserimento nel percorso scolastico di tutti coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alla rimotivazione formativa di giovani ed adulti; tali progetti si realizzano in raccordo con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta;

c) all'insegnamento della lingua italiana per favorire l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati.

3. La programmazione dell'offerta formativa degli adulti, compresa quella relativa alle Università della terza età, nel rispetto degli indirizzi regionali, compete alle Province. E' elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze del territorio in collaborazione con i Comuni, con le Università aventi sede nel territorio regionale, con gli operatori locali nel campo dell'educazione non formale, con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, con le agenzie formative accreditate.

Art. 20

Università della terza età

1. La Regione riconosce alle Università della terza età un ruolo rilevante nel campo dell'offerta dell'educazione non formale, per la promozione culturale e la partecipazione sociale degli adulti e promuove il loro raccordo con le Università aventi sede nel territorio regionale. Concorre alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività istituzionali delle Università della terza età con finanziamenti annuali assegnati alle Province che ne definiscono le modalità di erogazione e controllo.

2. La Giunta regionale, in sede di programmazione generale, definisce con cadenza triennale i criteri per il riconoscimento e per i finanziamenti alle Università della terza età da parte delle Province.

Art. 21

La formazione professionale

1. La formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del lavoro, è un servizio pubblico finalizzato all'istruzione e a fornire opportunità formative professionalizzanti, coerenti con le politiche di sviluppo e di occupazione dell'Isola, a sostenere la Strategia Europea per l'Occupazione, attraverso la definizione di politiche del lavoro volte a raggiungere la piena occupazione e a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale. Tende a ridurre il divario tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro attraverso la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e la riconversione professionale e si ispira ai criteri dell'occupabilità, dell'adattabilità delle competenze e della motivazione all'imprenditorialità.

2. I servizi di formazione professionale sono erogati, secondo requisiti di efficienza, efficacia ed economicità, dai Centri Regionali di Formazione Professionale, dalle agenzie formative accreditate, dalle istituzioni scolastiche e dalle Università attraverso interventi di formazione iniziale, rivolta a giovani e adulti, formazione superiore, formazione permanente e continua rivolta ai lavoratori occupati e non, formazione delle fasce deboli e nella Pubblica Amministrazione.

3. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, definisce gli indirizzi della programmazione didattica della formazione professionale. Annualmente nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali, programma le tipologie delle iniziative formative raggruppate su base provinciale e per settori economici**,** nonché i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province.

Art. 22

Formazione iniziale

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali definiti a livello nazionale, stabilisce i requisiti di accesso alla formazione professionale iniziale, anche caratterizzandoli in funzione dell'età e dei diversi profili formativi individuati in riferimento alle politiche regionali di sviluppo. Al fine di elevare i livelli di istruzione le attività di formazione iniziale, anche nei corsi prettamente professionalizzanti, almeno il 30% del monte ore è destinato alla formazione culturale generale.

2. Per garantire che i titoli e le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione iniziale frequentando il biennio integrato di cui all'art. 17, comma 2. La Regione, per arricchire l'offerta formativa e prevenire la dispersione scolastica, sostiene prioritariamente la formazione professionale iniziale che si realizza attraverso il biennio integrato e in continuità con lo stesso.

3. Le attività di formazione iniziale sono finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale utile per l'inserimento nel mercato del lavoro o per l'abilitazione professionale o per il conseguimento di una specializzazione professionale che consente di accedere ai livelli successivi della formazione professionale.

4. Gli allievi dei corsi di formazione professionale, residenti in Sardegna, possono usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti relativamente ai mezzi di trasporto, alle mense e ai libri di testo, di cui all'art. 10, comma 2 della presente legge.

Art. 23

Formazione superiore

1. La Formazione superiore si realizza nei livelli successivi alla formazione iniziale o al diploma, anche mediante gli interventi di cui all'articolo 18.

2. La Regione, in collaborazione con le Università, promuove la realizzazione di percorsi di alta formazione integrata tra formazione universitaria e formazione professionale con forte caratterizzazione professionalizzante.

3. La Regione, anche in collaborazione con le Università, può finanziare borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati e laureati che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea. Le borse sono erogate sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale.

Art. 24

Formazione continua

1. La Regione sostiene la formazione continua delle persone a qualsiasi titolo occupate promuovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione, anche tenuto conto delle esigenze delle imprese per l'adeguamento della professionalità dei propri dipendenti e dei bisogni di crescita professionale dei lavoratori.

2. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, la Regione collabora all'azione delle parti sociali per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi.

3. Le azioni di formazione continua possono essere realizzate anche attraverso l'erogazione di buoni direttamente ai singoli lavoratori.

Art. 25

Formazione nella Pubblica Amministrazione

1. La Regione individua nella formazione della Pubblica Amministrazione lo strumento con cui ottimizzare l'organizzazione amministrativa ed elevare la capacità professionale degli operatori pubblici.

2. La Regione e gli Enti Locali possono stipulare accordi con le Università presenti nel territorio per realizzare percorsi di formazione altamente qualificati.

3. La Regione, in collaborazione con le Università, promuove l'istituzione della Scuola Regionale della Pubblica Amministrazione che può costituire Centro Regionale di Eccellenza, di cui all'art. 32, per lo specifico campo d'intervento.

Art. 26

Qualità del servizio

1. La Regione, nell'ambito della collaborazione istituzionale Stato-Regione, persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche e delle certificazioni di competenze. Individua, pertanto, le equipollenze tra i diversi percorsi formativi e le caratteristiche necessarie per le certificazioni spendibili in ambito nazionale. Si impegna, inoltre, a rispettare gli standard europei funzionali alla libera circolazione delle certificazioni all'interno dell'Unione europea.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce gli standard di qualità del servizio pubblico della formazione professionale e ne assicura il controllo, il monitoraggio e la valutazione. In particolare:

a) stabilisce i requisiti, il procedimento, le modalità di sospensione e revoca dell'accreditamento regionale delle agenzie formative;

b) disciplina i requisiti, differenziati per materia e per tipologia corsuale, necessari per l'accesso all'insegnamento;

c) definisce i profili formativi e le qualifiche professionali nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza.

3. La Giunta regionale definisce le linee guida per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli utenti della formazione professionale anche al fine di selezionare le Agenzie formative in ragione di un accreditamento per poli specialistici.

Art. 27

Accreditamento

1. I soggetti che intendono operare nella formazione professionale devono aver conseguito l'accreditamento regionale. Per accreditarsi devono svolgere prevalentemente attività formative e, indipendentemente dalla natura giuridica, impegnarsi ad esercitarle, se finanziate con risorse pubbliche, senza perseguire scopi di lucro.

2. La Giunta regionale, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, di parità di trattamento, proporzionalità, nonché nel rispetto dei livelli essenziali nazionali, definisce il modello di accreditamento regionale e in particolare:

a) i requisiti necessari;

b) il procedimento, le modalità di controllo e di verifica del mantenimento dei requisiti;

c) i motivi e le modalità di sospensione e revoca;

d) le modalità di tenuta e pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti accreditati.

3. Tale modello determina, in particolare, i requisiti minimi di qualità in relazione alle capacità didattiche, alle funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento), di processo (analisi, progettazione e valutazione), di prodotto (risultati delle attività formative pregresse, valutazione delle competenze e conoscenze acquisite dagli utenti), nonché i requisiti dei luoghi individuati per l'erogazione delle azioni formative. Determina, inoltre, particolari requisiti e modalità per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche e università pubbliche, nonché dei Centri Regionali di Formazione Professionale.

4. L'accreditamento ha durata biennale ed è correlato al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato il conseguimento.

Art. 28

Autorizzazione e riconoscimento di altre attività

1. La Regione, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa, può riconoscere singoli corsi e iniziative formative autofinanziate svolte da enti, istituzioni, imprese o privati, operanti in ambito regionale, a condizione che:

a) il progetto formativo e il piano finanziario siano preventivamente approvati dal competente Assessorato;

b) la Regione sia ammessa al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;

c) siano prestate idonee garanzie fideiussorie in ordine allo svolgimento e alla conclusione del corso proposto;

d) l'agenzia formativa sia accreditata.

2. Il riconoscimento di tali corsi e iniziative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Art. 29

Accertamento delle competenze professionali

1. Ogni persona ha diritto a richiedere e ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite, utilizzabili anche come crediti formativi.

2. La Regione, a tal fine, promuove accordi con tutti i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione delle procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e per il riconoscimento delle qualifiche.

Art. 30

Certificazione dei percorsi formativi

1. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel terzo comma, rilascia le certificazioni professionali di qualifica o di specializzazione.

2. Le certificazioni, in tutti i casi stabiliti dalla normativa statale vigente, sono valide ai fini del collocamento, dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale; costituiscono, altresì, titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. Devono essere datate e firmate dal Presidente della commissione esaminatrice.

3. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono stabiliti ì criteri, rapportati alle diverse tipologie dei percorsi formativi, per la composizione delle commissioni esaminatrici, ai cui componenti competono i compensi e le indennità previste dalla normativa vigente in materia di commissioni di concorso.

Art. 31

Albo regionale dei formatori

1. È istituito l'Albo regionale dei formatori comprendente il personale docente della formazione professionale, strutturato per aree disciplinari omogenee e articolato in otto sezioni provinciali. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento. L’inserimento nell’Albo è condizione per l’insegnamento nella formazione professionale e non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione regionale.

2. In fase di prima applicazione possono ottenere l'iscrizione i docenti con esperienza documentata e continuativa di almeno cinque anni di insegnamento nell’ambito della formazione professionale. Possono ottenere l’iscrizione i docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dell’istruzione.

3. Le agenzie formative accreditate e i Centri Regionali di Formazione Professionale che dispongano nel proprio organico di personale iscritto all'Albo di cui alla L. R. n. 42/1989, o assunto a tempo indeterminato, sono tenute a garantire prioritariamente l'utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione o mobilità nel territorio. Le agenzie formative sono tenute, altresì, a garantire l’applicazione del contratto collettivo di lavoro della formazione professionale e la mobilità del personale verso altre agenzie o enti. Qualora le agenzie formative accreditate non dispongano delle professionalità necessarie per le attività finanziate con risorse pubbliche, utilizzano il personale inserito nell'Albo regionale dei formatori a cui deve essere riconosciuto lo stesso trattamento economico e giuridico

previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.

4. Le agenzie formative accreditate e i Centri Regionali di Formazione Professionale per interventi richiedenti personale altamente qualificato possono, previa autorizzazione, utilizzare personale non iscritto agli albi di cui ai commi precedenti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 26, comma 2, lettera b.

Art. 32

Centri Regionali di Eccellenza

1. La Regione può istituire, attraverso i Centri Regionali di Formazione Professionale, anche tramite accordi e convenzioni con le Università, istituzioni locali, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, imprese e i poli formativi territoriali, Centri Regionali di Eccellenza finalizzati al sostegno di professionalità di particolare valore per lo sviluppo di comparti produttivi di interesse strategico per l'economia regionale e per la salvaguardia del suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale.

2. Tali Centri sono istituiti, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'art. 38, dalla Giunta regionale che, nell'ambito del Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, individua gli interventi formativi da realizzare, le modalità, la durata, i soggetti attuatori e le risorse finanziarie.

Art. 33

Distretti formativi

1. Allo scopo di razionalizzare e sostenere l'integrazione dell'offerta formativa in coerenza con le potenzialità di sviluppo e la vocazione economico-sociale del territorio, la Regione promuove la costituzione di reti formative distrettuali in raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema formativo e del lavoro.

2. La Giunta regionale individua i distretti formativi tenuto conto della programmazione regionale territoriale.

Art. 34

Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale

1. In riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e alla normativa vigente in materia di carta dei servizi, la Giunta regionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale che contiene, in particolare, i principi fondamentali per la regolamentazione dei rapporti fra corsisti e agenzie formative, delle modalità di iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi, dei requisiti di accesso alle provvidenze e dei diritti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali. Le agenzie formative adottano carte dei servizi conformandosi ai principi in essa contenuti, pena la revoca dell'accreditamento.

2. A garanzia del rispetto Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta

regionale, il Garante della formazione professionale. Il Garante è scelto tra persone in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel campo della formazione professionale o della tutela dei diritti. Con l'atto di nomina sono stabiliti la durata del mandato, le ipotesi di rinuncia e di decadenza, l'organizzazione e il funzionamento, l'indennità. Il Garante presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della Carta medesima.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE

Art. 35
Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione del sistema formativo.

2. A tal fine, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il Piano triennale per il sistema formativo con l'individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto di quelle da assegnare agli Enti Locali.

Il Piano prevede, in particolare,

a) gli indirizzi per la programmazione dell'offerta educativa e formativa,

b) gli indirizzi per l'organizzazione della rete scolastica, in coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento;

c) gli indirizzi di programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio scolastico, nonché l'individuazione dei requisiti di merito e di reddito;

d) gli interventi che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere svolti adeguatamente solo a livello regionale;

e) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale determina, inoltre, il calendario scolastico. Provvede all'informazione della comunità regionale in ordine alle materie della presente legge e promuove studi e ricerche finalizzate alla conoscenza delle realtà sociali, lavorative, socio-educative e delle problematiche connesse.

Art. 36
Funzioni e compiti degli Enti Locali

1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi regionali e nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa e

dell'organizzazione della rete scolastica, avvalendosi della collaborazione istituzionale, della consultazione con le parti sociali ed economiche, con l'associazionismo, con le famiglie e con tutti gli altri soggetti interessati.

2. A tal fine le Province esercitano funzioni di coordinamento intermedio e, sulla base delle esigenze espresse dai Comuni singoli o associati, predispongono i piani per l'offerta formativa e i piani di organizzazione della rete scolastica.

3. I piani per l'offerta formativa, di norma triennali, sono predisposti sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi a livello nazionale e locale e comprendono in particolare

a) interventi per il successo formativo e per la prevenzione dell'abbandono e della dispersione;
b) azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;
c) azioni di sostegno e progettazione innovativa delle istituzioni scolastiche;
d) servizi di supporto per gli allievi diversamente abili o in situazione di disagio;
e) interventi di orientamento scolastico e professionale;
f) iniziative di educazione degli adulti e di educazione non formale;
g) ogni altro intervento o servizio volto a qualificare l'offerta formativa.

4. I piani per l'organizzazione della rete scolastica, di norma triennali, sono predisposti sentite le istituzioni scolastiche interessate, e in riferimento alle zone funzionali delimitate ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera b. Possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica che misure parziali e comprendono gli interventi per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimale degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi. L'istituzione di indirizzi scolastici che, per specificità o particolarità, abbiano caratteristiche sovraprovinciali è attuata previa intesa con la Regione, che acquisisce il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all'38.

5. Sono trasmessi dalle Province alla Regione che, entro 60 giorni successivi alla data del ricevimento, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. La mancanza di rilievi vale come silenzio assenso e le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.

6. Le Province concorrono all'elaborazione della programmazione regionale della formazione professionale attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo e l'individuazione, anche attraverso i centri per l'impiego, dei destinatari dei servizi in ambito provinciale.

7. Sono di competenza delle Province le attività le attività di formazione previste nella programmazione negoziata di competenza e lo sviluppo dei procedimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della programmazione regionale della formazione professionale nell'ambito del territorio provinciale. Le Province svolgono le funzioni di monitoraggio e controllo sulla gestione delle attività formative di loro competenza.

8. Trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di ottobre, una relazione annuale sull'utilizzo delle risorse da questa assegnate nell'anno precedente, sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione territoriale.

Art. 37

Collaborazione istituzionale, partecipazione sociale

1. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle degli Enti Locali nelle materie della presente legge assume la collaborazione interistituzionale come metodo, anche stipulando accordi e intese operative di natura territoriale, settoriale o per specifici interventi.

2. Assume la partecipazione sociale come elemento portante del sistema formativo e promuove sedi di ascolto con funzioni propositive e consultive.

3. Assume, inoltre, la consultazione come strumento di governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative.

Art. 38

Conferenza regionale per il sistema formativo

1. Entro 90 giorno dall'entrata in vigore della presente è istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di collaborazione istituzionale, di confronto e di raccordo sulle politiche e la programmazione di cui alla presente legge.

2. La Conferenza ha compiti propositivi e consultivi in merito allo sviluppo dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai piani per l'offerta formativa, all'organizzazione della rete scolastica, nonché a tutti gli atti di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge. Acquisisce pareri e proposte formulate dalle consulte regionali di cui all'art. 39.

3. E' nominata dal Presidente della Regione, che la presiede, anche tramite un Assessore a ciò delegato, ed è composta da

a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

b) otto Sindaci, uno per provincia, di Comuni indicati dal Consiglio delle Autonomie locali, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;

c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;

d) otto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di uno per ogni provincia, garantendo la rappresentanza della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo modalità dalle stesse individuate;

e) tre rappresentanti indicati dalle agenzie formative accreditate;

f) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa o un suo delegato;

g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;

h) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) due rappresentanti delle parti sociali ed economiche maggiormente rappresentative.

4. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di educazione, istruzione e formazione professionale.

5. La Conferenza è convocata dal Presidente o dal suo delegato e si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. Dura in carica fino allo scadere della legislatura.

Art. 39

Consulte regionali

1. Nell'ambito delle materie della presente legge, quali sedi di partecipazione sociale e di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituite la Consulta regionale dei genitori, la Consulta regionale degli studenti, la Consulta regionale dei docenti, la Consulta regionale dell'integrazione scolastica.

2. La Consulta regionale dei genitori è composta da due rappresentanti per Provincia dei Presidenti dei consigli di circolo e di istituto designati dagli stessi, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola, e da due rappresentanti regionali delle associazioni dei genitori accreditate presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

3. La Consulta regionale degli studenti é composta dai Presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'art 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, n. 567.

4.La Consulta regionale dei docenti è composta da un rappresentante regionale indicato, rispettivamente, da ogni associazione professionale dei docenti e operante in Sardegna e accreditata presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

5. La Consulta regionale dei genitori, la Consulta regionale degli studenti e la Consulta regionale dei docenti sono presiedute dall'Assessore competente in materia di istruzione che le convoca, di norma, una volta all'anno.

6. La Consulta regionale dell'integrazione scolastica é composta da

a) gli Assessori regionali competenti in materia di integrazione scolastica, preavviamento al lavoro e assistenza sociale delle persone con diverse abilità;

b) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato;

c) da due rappresentanti indicati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;

d) tre rappresentanti, due dei quali indicati da Associazioni di volontariato delle disabilità, operanti sul territorio regionale e con rilevanza nazionale, e uno dalle federazioni o coordinamenti di insegnanti di sostegno accreditati presso il il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con adeguata rappresentanza regionale.

E' presieduta dal Presidente della Regione, o da un Assessore da lui delegato, che la convoca, e si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno.

7. Ai Componenti delle Consulte di cui al comma 1 si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi secondo la vigente normativa regionale.

Art. 40

Conferenze provinciali di coordinamento

1. Le Conferenze provinciali di coordinamento sono istituite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da ogni Provincia che ne definisce la composizione e il regolamento. Decadono allo scadere del mandato amministrativo dei Consigli provinciali. Ad esse possono partecipare i Comuni, singoli o associati, i Centri di Servizio Amministrativi di riferimento, le istituzioni scolastiche, le università sarde, le agenzie di formazione professionale accreditate operanti nel territorio e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le parti sociali, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Le istituzioni scolastiche e le agenzie formative accreditate vi possono partecipare per mezzo di rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole. Limitatamente alle zone di confine o in relazione a problematiche che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre Province interessate

2. Le Conferenze provinciali hanno funzioni propositive e consultive sulle tematiche inerenti la programmazione territoriale di cui alla presente legge e possono rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema dell'educazione, istruzione e formazione professionale. Sono convocate dal Presidente di ogni Provincia o da un suo delegato e si riuniscono di norma almeno una volta all'anno.

Art. 41

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio e la valutazione dell'uso delle risorse, del raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e territoriale e delle politiche di intervento per l'educazione, istruzione e formazione professionale competono alla Regione, che li esercita avvalendosi di apposita struttura tecnica istituita presso gli assessorati competenti, dell'Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e del Comitato regionale di valutazione del sistema formativo.

2. La Regione, al fine di ottimizzare tale processo, svolge una funzione di impulso, indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti Locali, che provvedono al monitoraggio e alla valutazione nei rispettivi ambiti territoriali; promuove e sostiene l'uso da parte delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative accreditate, dei sistemi di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l'acquisizione dei parametri di valutazione nazionali ed europei.

3. Il Comitato regionale di valutazione del sistema formativo è un organismo tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 5 membri, anche esterni alla Regione, di provata e documentata esperienza. E' nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime, pena la decadenza del parere, entro 15 giorni dalla proposta, e decade con il termine della legislatura.

4. Ha il compito di:

a) proporre criteri e metodologie per valutare i risultati delle politiche scolastiche e formative e degli interventi e dei progetti sostenuti e finanziati e cofinanziati dalla Regione e dagli Enti Locali;

b) fornire indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione e la valutazione del piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 4;

d) collaborare con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione;

e) promuovere la diffusione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione da parte delle singole istituzioni e dei soggetti operanti nell'educazione, istruzione e formazione professionale;

f) procedere ad ogni altra attività di analisi e valutazione utile a migliorare il sistema formativo regionale;

g) predisporre annualmente, entro il mese di ottobre, una relazione sullo stato del sistema formativo regionale.

Art. 42

Sistema informativo

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale la Giunta regionale istituisce specifici settori tematici interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Ciascuno ha lo scopo di raccogliere dati, informazioni analisi a supporto alle decisioni in ordine alla programmazione regionale e territoriale, alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa e alla condivisione della esperienze all'interno della comunità regionale.

2. Istituisce, anche attraverso apposite intese con lo Stato e gli Enti Locali, l'anagrafe regionale degli studenti comprendente la popolazione scolastica a partire dalla scuola per l'infanzia, l'anagrafe dell'edilizia scolastica comprendente tutti gli edifici e i locali assegnati o da assegnarsi a istituzioni scolastiche ed il loro utilizzo. Ogni altro strumento utile a migliorare la programmazione regionale e le politiche d'intervento.

3. Le agenzie formative accreditate e le istituzioni scolastiche paritarie e non statali, comprese le scuole dell'infanzia, che usufruiscano di finanziamenti regionali e degli Enti Locali, devono comunicare i dati utili all'anagrafe degli studenti secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43
Norme transitorie

Art. 44
Decorrenza e abrogazioni

Art. 45
Norma finanziaria